



**SERVIZIO ASSICURATIVO DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST  
TICINO VILLORESI**

**Indicazioni Generali**



### 1. Descrizione dell'attività

Il Consorzio di Bonifica è un Ente di diritto pubblico italiano che cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza (comprensorio di bonifica). Opere di questo genere riguardano, ad esempio, la sicurezza idraulica (impianti idrovori, canali di bonifica), la gestione delle acque destinate all'irrigazione (impianti e reti irrigue), la partecipazione ad opere urbanistiche, ma anche la tutela del patrimonio ambientale e agricolo.

In termini di operatività il Consorzio si occupa di:

- distribuire le acque superficiali a fini irrigui;
- ricaricare artificialmente la falda acquifera sotterranea;
- riutilizzare le acque reflue depurate;
- bonificare il territorio comprensoriale dalle acque in eccesso;
- contribuire alla difesa del territorio in collaborazione con gli enti preposti;
- valorizzare le acque dei canali a fini energetici e industriali;
- favorire l'uso turistico e sportivo delle acque e dei canali;
- favorire lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile;
- tutelare l'ambiente e il paesaggio dei territori attraversati dai propri canali.

Le principali attività erogate dal Consorzio sono:

- programmazione, studi, ricerche, sperimentazioni in materia idraulica e territoriale;
- opere di bonifica e irrigazione;
- manutenzione idraulica e protezione dalle calamità naturali;
- opere per la navigazione interna;
- risanamento delle acque, rinaturalizzazione e fitodepurazione;
- impianti di produzione di energia idroelettrica;
- approvvigionamento per imprese industriali;
- strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
- salvaguardia ambientale e paesaggistica, forestazione e rinaturalizzazione ambientale;
- studi, ricerche, sperimentazioni per la valorizzazione e lo sviluppo di nuove tecniche agrarie;
- informazione, formazione e promozione;
- progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi;
- progettazione, esecuzione e gestione di opere pubbliche, anche extra-agricole purché rientranti nei fini generali del Consorzio.

La rete idraulica del Consorzio è, in breve, così costituita:

#### • Dighe del Panperduto

Inaugurate il 28 aprile 1884, le Dighe del Panperduto (Somma Lombardo, VA) sono l'elemento cardine di tutto il sistema idraulico dell'Est Ticino.

Sia il Canale Villoresi che il sistema dei Navigli occidentali di Milano derivano le loro acque attraverso quest'opera idraulica monumentale.

#### • Canale Villoresi

Da Panperduto, dopo 86 km, le sue acque sfociano nell'Adda a Groppello. La rete derivata è costituita da 22 canali derivatori, per una lunghezza complessiva di 120 km, e da 270 canali diramatori, per una lunghezza di oltre 800 km.



- **Naviglio Grande**

Il Naviglio Grande nel suo primo tratto storico è stato sostituito ai primi del 1900 dal Canale Industriale ma a Turbigo riassume l'antico percorso e per km 50 distribuisce le sue portate sino alla Darsena di Milano. La rete derivata supera i 1000 Km.

Il Naviglio Grande è l'unico canale artificiale lombardo, assieme a quello di Paderno, classificato navigabile.

- **Naviglio di Bereguardo**

Ad Abbiategrasso dal Naviglio Grande si stacca il "Bereguardo" che dopo 19 Km raggiunge l'omonima località. La rete derivata supera i 500 Km.

- **Naviglio di Pavia**

Dalla Darsena di Milano il Naviglio Grande cambia nome e direzione e dopo 33 km raggiunge Pavia. La rete derivata supera i 250 Km.

- **Naviglio Martesana**

Cambiando fiume, dalla diga di Concesa sull'Adda inizia il Martesana che da Trezzo d'Adda dopo 38 Km raggiunge Milano. La rete derivata supera i 500 Km.

- **Basso Pavese e la bonifica**

Nel Basso Pavese, nel territorio compreso tra l'Olona, il Lambro e il Po, il Consorzio garantisce la bonifica a un territorio di circa 6.100 ettari. I canali di bonifica assommano a circa 50 km. Il sollevamento delle acque è garantito dagli impianti della Chiavica del Reale nel Comune di Chignolo Po (PV). Nel Basso Pavese vengono forniti anche servizi irrigui, con acque di colatura attraverso i cavi. Gli argini delimitanti il comprensorio costituiscono una cintura continua i cui estremi si collegano ai terreni dell'altopiano. Gli argini stessi sono attraversati dai colatori naturali, scorrenti nel bassopiano, a mezzo di 19 chiaviche che, normalmente aperte, vengono chiuse nei periodi di piena del fiume Po per evitare che il rigurgito del fiume provochi l'allagamento del territorio.

## **2. Oggetto dell'appalto**

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'attività consortile e riassumibili all'interno delle seguenti aree:

### **LOTTO UNICO**

1. "All Risk incluso guasti macchine e danni indiretti";
2. "Furto e Rapina";
3. "RCT/RCO";
4. "Infortuni";
5. "Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e garanzie accessorie";
6. "Corpi natanti";
7. "Tutela legale".

## **3. Durata dell'Appalto**

L'appalto decorrerà per tutte le coperture, esclusa la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e garanzie accessorie e le coperture riguardanti le 4 centrali idroelettriche ubicate nel Comune di Monza, dalle ore 24.00 del 30 giugno 2016 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti e garanzie accessorie e per le polizze riguardanti le coperture delle 4 centrali idroelettriche ubicate nel Comune di Monza, l'appalto decorrerà dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2016 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2018.



L'Assicurato si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa, previo interpello della Società.

La Società si impegna, in ogni caso, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare temporaneamente le assicurazioni alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; in tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale del servizio appena scaduto per ogni giorno di copertura.

L'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di scadenza della proroga e qualora dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al netto delle imposte.

#### **4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Le eventuali appendici di variazione comportanti un incasso del premio dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del documento comprovante la variazione stessa. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'istituto cassiere a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o telefax o e-mail. Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore e salvo rateo finale, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

#### **5. Regolazione del premio (se operante)**

Quando il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile lo stesso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo su richiesta della compagnia assicurativa il Consorzio fornirà per iscritto i dati necessari per la regolazione del premio.

Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del documento della Società relativo all'entità del premio.

Se il Consorzio non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Consorzio è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.



## **6. Dichiarazioni e comunicazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga all'art. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Consorzio di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno l'assicurazione e non comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

## **7. Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società sarà tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Consorzio, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

## **8. Buona fede**

L'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Consorzio di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità delle polizze così come all'atto della sottoscrizione delle stesse, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

## **9. Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi rischi oggetto di polizze esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulle polizze saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto dell'affidamento; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

## **10. Formule assicurative**

Per quanto rileva per il tipo di polizza, le coperture operano per i fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di denuncia di sinistro e di richiesta di risarcimento, salvo quanto eventualmente diversamente ed espressamente previsto nelle indicazioni operative di ciascuna copertura.

## **11. Denuncia dei sinistri – Obbligo dell'Assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 45 (quarantacinque) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile. L'Ufficio competente farà poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e quanto altro necessario per un'agevole trattazione del sinistro stesso.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che per la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati, possono attendere, se del caso, a denunciare il sinistro una volta ottenuta la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla società rispetto ai tempi e alle modalità di denuncia dei sinistri indicati nel presente articolo.

## **12. Facoltà di recesso**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.



Diversamente, fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 (novanta) giorni; in tale caso la Società rimborserà la quota di premio non consumato, escluse le imposte. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

La Società e il Contraente possono esercitare il diritto di recesso con preavviso di 90 (novanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Nell'ipotesi in cui ci si avvalga della facoltà di recesso di cui al presente articolo, la Società sarà tenuta ad accettare una proroga della polizza se richiesta dal Consorzio fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza annuale della stessa, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, al fine di poter predisporre la gara per il nuovo affidamento del servizio.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale del servizio appena scaduto per ogni giorno di copertura.

L'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della proroga e qualora dovesse avere un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata al netto delle imposte.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Consorzio e conseguente riduzione del premio.

### **13. Revisione del prezzo**

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, 6 (sei) mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Ente, il Contraente può segnalare all'Ente il verificarsi di ipotesi di modifiche del rischio e richiedere, motivatamente, ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, la revisione dei premi o delle condizioni attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali di polizza.

L'Ente, entro 15 (quindici) giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'Affidatario può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta presentata dall'Affidatario ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della controproposta dell'Ente.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Ente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Affidatario s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Ente provvede a corrispondere l'integrazione del premio entro 30 (trenta) giorni.

### **14. Modifiche dell'assicurazione**

Il Consorzio ha facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modificazioni dell'assicurazione, che dovranno essere documentate ed accettate per iscritto.

Il Consorzio ha la facoltà di richiedere ed ottenere, previo accordo tra le parti, nel corso della durata del contratto, eventuali modificazioni dell'assicurazione - che non comportino l'aumento delle tipologie di rischi coperti - quando le stesse siano conseguenti all'applicazione di sopravvenute normative in materia.

L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni del rischio, sarà corrisposto secondo quanto previsto.

### **15. Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Consorzio o l'Assicurato deve:



- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società secondo i termini previsti;
- c) fare, se esplicitamente richiesto dalla Società, nei giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando quanto possibile in merito al sinistro;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco il più possibile dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.

#### **16. Rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione**

La Società s'impegna a rinunciare alla rivalsa e al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 c.c. - salvo il caso di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'Autorità competente e sempre che il Contraente stesso non eserciti l'azione - nei confronti di persone delle quali il Consorzio debba rispondere a qualunque titolo; di persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualunque titolo; di Società, qualificabili rispetto al medesimo come partecipate, controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore ed il legale rappresentante delle Società medesime.

#### **17. Gestione sinistri, delle vertenze di danno e spese legali**

La Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno.

Nessun sinistro potrà essere pagato dalla Società senza il preventivo benestare del Contraente e pertanto la Società si impegna a notificare anticipatamente al Contraente le pratiche di sinistro poste a liquidazione ed i relativi importi quantificati.

Il suddetto benestare o l'eventuale diniego al pagamento dovranno essere inviati dal Consorzio alla Società entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di notifica della pratica; in mancanza di riscontro della stessa entro detti 30 (trenta) giorni, il benestare al pagamento si intenderà dalla Società come rilasciato e pervenuto.

La Società assume, qualora richiesta dal Consorzio, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società si impegna a proseguire nella difesa penale delle persone interessate fino all'esaurimento del procedimento penale pendente nei confronti delle stesse, a prescindere dall'eventuale tacitazione delle parti lese.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

#### **18. Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio**

La Società deve fornire con cadenza trimestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificando per ognuno:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia dell'evento (RCT, RCO, Incendio etc.);
- nome della controparte;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato", "chiuso senza seguito");
- importo a riserva;
- importo liquidato;
- data della liquidazione.

Nel tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa la Società indicherà:

- numero totale dei sinistri "in trattativa", "liquidati", "senza seguito";





- importo totale “liquidato”, “a riserva”.

Il report annuale dovrà riportare la situazione sinistri nella sua totalità e deve essere trasmesso entro il 30esimo giorno dall'inizio dell'anno solare; diversamente i report trimestrali potranno evidenziare solo i sinistri che hanno subito una variazione nello stato rispetto al report precedente.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati dalla data di apertura della pratica presso la Società e della data di eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo e aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, in date diverse da quelle indicate.

### **19. Interpretazione del contratto**

In caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Consorzio/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Qualora per effetto di un sinistro potessero essere attivate due o più garanzie, per la liquidazione del danno, si terrà conto della garanzia più favorevole al Consorzio/Assicurato.

Si conviene, altresì, tra le parti che quanto non espressamente escluso nei singoli rischi, si intende compreso e/o garantito.

### **20. Prevalenza**

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza utilizzato dalla Società incompatibili con le condizioni richieste nella procedura di gara si intendono abrogate.

### **21. Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (e-mail, telefax o simili) indirizzata alla Società ovvero all'Agenzia che ha in gestione la polizza.

### **22. Oneri**

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **23. Controversie e foro competente**

Viene esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.

In caso di contestazione derivante dal rapporto contrattuale la Società non potrà in nessun caso assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione dell'appalto.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sarà competente il Foro di Milano.

### **24. Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **25. Coassicurazione e delega**

È ammessa la Coassicurazione fra le imprese assicuratrici ai sensi dell'art. 1911 c.c. ma, in deroga allo stesso articolo, le Parti considerano vigente il principio di solidarietà tra compagnie di assicurazione partecipanti al rischio.

Conseguentemente le coassicuratrici dovranno conferire il mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza all'impresa delegataria, nel quale sia espressamente previsto, in deroga all'art. 1911 c.c., il vincolo di solidarietà tra le Società in coassicurazione.





La Società delegataria gestirà la polizza e pagherà i sinistri in nome e per conto delle altre Società.

Alla Società delegataria deve essere conferita la legittimazione attiva e passiva con riguardo all'emissione e ricezione di tutte le comunicazioni contrattuali.

Alla Società delegataria deve essere esteso il potere di rappresentanza processuale delle compagnie assicuratrici.

#### **26. Tracciabilità dei flussi finanziari e normativa antimafia**

La società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche e prende, altresì, atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.